



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**

Istituto Comprensivo Statale Trilussa via Graf 74 - 20157 Milano

Fax: 0288448614

Ufficio didattica: Primaria e Secondaria 0288448596

Ufficio personale: 0288448599

e-mail uffici: [MIIC8AF001@ISTRUZIONE.IT](mailto:MIIC8AF001@ISTRUZIONE.IT) [MIIC8AF001@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:MIIC8AF001@PEC.ISTRUZIONE.IT)

[www.ictrilussa.gov.it](http://www.ictrilussa.gov.it)

C.F.80145250157 – Codice Istituto MIIC8AF001

Plessi di scuola primaria: via Graf 74 - via Graf 70

Plesso scuola secondaria di primo grado: via Graf 74

**Prot. n. A15/a - 2879**

Circ.n.

Milano, 2 ottobre 2019

A tutto il persona  
le

Agli accertatori

Agli addetti SPP

AL RSPP

FRAREG

AL RSL

All'Albo sicurezza di ogni plesso

**Oggetto: L. 16.01.2003 n. 3, entrata in vigore il 10 gennaio 2005 – Divieto di fumo- disposizioni.**

Come noto il 10 gennaio 2005 è stata data piena attuazione alla L.n.3/03, le cui disposizioni hanno portata innovativa.

Il divieto di fumare trova oggi applicazione non solo nei luoghi di lavoro pubblici, ma anche in quelli privati che siano aperti al pubblico e/o agli utenti: il divieto, dunque, deve intendersi esteso agli ambienti di lavoro chiusi, che siano frequentati dai lavoratori assimilabili, secondo il Ministero della Salute, ad utenti.

Risulta infatti chiaramente specificato che tutti i luoghi di lavoro, pubblici e privati, anche in assenza di utenti esterni, devono osservare il divieto di fumo per tutelare la salute dei non fumatori.

Con apposita Circolare del 17.12.04 (che ha valore di documento di informazione per i lavoratori) il Ministero della Salute fornisce, peraltro, indicazioni interpretative ed attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore della L. 3/03 sulla tutela della salute dei non fumatori.

Ribadisce, pertanto, il **divieto totale** di fumo nelle scuole (non più solo nelle aule scolastiche); tale divieto deve dunque intendersi esteso a tutti i luoghi "di pertinenza" di asili, scuole ed alcune strutture per giovani.

Responsabili dell'osservanza del divieto devono ritenersi i Dirigenti delle strutture amministrative e di servizio, i quali devono individuare con atto formale i soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto, accertare e contestare le infrazioni.

I soggetti preposti a far osservare il divieto dovranno, altresì, attuare interventi "attivi" di dissuasione nei confronti dei trasgressori.

- Gli addetti incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto di fumo sono tenuti a:

- vigilare
- accertare
- contestare

sull'applicazione della norma, verbalizzando e notificando le eventuali infrazioni al trasgressore, il quale sarà tenuto al pagamento della sanzione amministrativa.

Si vedano gli allegati:

- Decreto di assegnazione incarico dell'attuazione delle misure anti fumo;
- Verbale di contestazione d'infrazione al divieto di fumare (APPESO ALL'ALBO);
- Rapporto da inoltrare al Prefetto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Fabiola De Paoli